



COMUNE DI PIARIO
Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
"I.M.U."**

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. ²⁵ del 03.10.2012.)

INDICE

Art. 1 - Principi dello Statuto del Contribuente	3
Art. 2 - Criteri per la determinazione del valore delle aree edificabili	3
Art. 3 - Ulteriori disposizioni sulle esenzioni di imposta.....	3
Art. 4 - Inagibilità ed inabitabilità	3
Art. 5 - Base imponibile degli immobili in caso di costruzione in corso, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero edilizio	4
Art. 6 - Assimilazioni.....	4
Art. 7 - Disposizioni in merito ai versamenti.....	4
Art. 8 - Accertamento con adesione	4
Art. 9 - Riscossione e accertamento	4
Art. 10 - Riscossione coattiva	5
Art. 11 - Misura annua degli interessi.....	5
Art. 12 - Importo minimo di pagamento e di erogazione dei rimborsi	5
Art. 13 - Compensazioni.....	5
Art. 14 - Rinvio.....	5
Art. 15 - Entrata in vigore.....	6

Art. 1 - Principi dello Statuto del Contribuente

1. Il presente regolamento si ispira ai principi contenuti nello Statuto del Contribuente, adottato con legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede.
3. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia informato a indicazioni contenute in atti del Comune, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune stesso.
4. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.
5. Gli atti impositivi (avvisi di liquidazione, di rettifica, di accertamento, di irrogazione delle sanzioni) devono contenere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della amministrazione.
6. Il contribuente viene portato a conoscenza degli atti a lui destinati nel rispetto della loro riservatezza.

Art. 2 - Criteri per la determinazione del valore delle aree edificabili

1. Al fine di fornire ai contribuenti un punto riferimento, il Consiglio Comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, senza che ciò precluda la possibilità di accertare un valore superiore qualora ne ricorrano i presupposti.

Art. 3 - Ulteriori disposizioni sulle esenzioni di imposta

1. L'esenzione di cui all'art. 7, lett. i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 4 - Inagibilità ed inabitabilità

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità può riguardare un intero fabbricato o porzioni di esso, laddove lo stesso sia costituito da una o più unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento, che pure abbiano una diversa destinazione d'uso. Le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili.

2. Ai fini dell'imposta municipale propria, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ai sensi dell'art. 3, primo comma, lett. a) e b) del D.P.R. del 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.; pertanto si intendono inagibili o inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3, primo comma, lett. c) e d) del D.P.R. del 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i. ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

Art. 5 - Base imponibile degli immobili in caso di costruzione in corso, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero edilizio

1. In caso di edificazione di area edificabile, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero o di ristrutturazione a norma dell'art. 3, primo comma, lett. c), d), e) del D.P.R. del 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i., la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 2 del D.Lgs. 504/1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato o iscritto in catasto.

Art. 6 - Assimilazioni

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o ceduta in comodato (salvo il caso del nucleo familiare convivente al momento del trasferimento del degente).

Art. 7 - Disposizioni in merito ai versamenti

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

Art. 8 - Accertamento con adesione

1. È introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Art. 9 - Riscossione e accertamento

1. La riscossione spontanea dell'imposta municipale propria, l'attività di accertamento e la riscossione degli avvisi di accertamento sono effettuati attraverso concessione a soggetto idoneo iscritto all'albo.

2. Inutilmente trascorso il termine di scadenza degli avvisi di accertamento, è attivata la procedura di riscossione coattiva entro i termini stabiliti dalla legge.

Art. 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
3. Sulle somme avviate alla riscossione coattiva continuano a maturare interessi nella misura prevista dall'art. 10 del presente regolamento.

Art. 11 - Misura annua degli interessi

1. Sulle somme dovute per l'imposta si applicano gli interessi nella misura del tasso legale.
2. Lo stesso tasso si applica sulle somme dovute ai contribuenti a titolo di rimborso.

Art. 12 - Importo minimo di pagamento e di erogazione dei rimborsi

1. Il versamento dell'imposta non è dovuto se l'importo annuo è inferiore ad € 12,00.
2. Non si dà luogo all'emissione di avvisi di accertamento qualora l'ammontare dell'imposta annuale dovuta sia inferiore ad € 12,00; a tale importo sono aggiunti interessi e sanzioni, se dovuti.
3. Non si dà luogo all'emissione di provvedimenti di sola irrogazione delle sanzioni qualora l'importo della sanzione da irrogare sia inferiore ad € 12,00.
4. Non sono disposti rimborsi qualora l'ammontare annuo della maggior imposta pagata sia inferiore ad € 12,00.

Art. 13 - Compensazioni

1. Le compensazioni tra i crediti e i debiti dei tributi locali sono stabilite con apposita determinazione del funzionario responsabile.

Art. 14 - Rinvio

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente".

2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Art. 15 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1 gennaio 2012.